

CAMERA DEI DEPUTATI N. 339

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, ELIO VITO, CÈ, VOLONTÉ, CASTAGNETTI,
STUCCHI, GIOVANNI BIANCHI, SODA**

Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero
dei cittadini italiani residenti oltreconfine

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è rimasta l'unico Paese civile al mondo che non dà la possibilità di votare all'estero ai cittadini residenti fuori dai propri confini.

Dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2001 recante « Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero » e nel doveroso tentativo di consentire l'esercizio del diritto di voto ai nostri connazionali all'estero, dopo una attesa di decenni si è predisposta la presente proposta di legge per consentire una rapida entrata in vigore delle norme volte a regolare l'esercizio del voto stesso.

Con l'istituzione dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono state da tempo superate in gran parte le difficoltà derivate dalla necessità di « conoscere » e raggiungere i cittadini italiani nelle varie aree del mondo.

Eppure, dopo più di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'AIRE (1988) e nonostante la riforma costituzionale recata dalla citata legge n. 1 del 2001, il Governo allo scadere della XIII legislatura si è accorto improvvisamente che non era ancora pronto « per affrontare gli adempimenti tecnici ». È stata una vera mistificazione. Nessuno doveva parlare di « ristrettezze dei tempi », considerato che il problema,

cioè quello della bonifica dei dati dell'anagrafe elettorale (AIRE e Anagrafe consolare) tra il Ministero dell'interno e quello degli affari esteri, era dibattuto da oltre dieci anni.

Si trattava di votare in pochi giorni la legge ordinaria di attuazione delle norme costituzionali. Lo abbiamo fatto presente, unitamente al segretario generale del Consiglio generale italiani all'estero, Narducci, e ai vice segretari, Macrì e Farina, in un colloquio con il Presidente della Repubblica. In effetti, è stata ignorata la priorità assoluta della legge che rendeva attuali e attuabili quelle norme costituzionali. Avevamo ottenuto la vittoria dopo decenni, ma tutto è divenuto inutile. Il Senato della Repubblica, ha concluso l'esame delle numerose iniziative legislative in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero in Commissione affari costituzionali il 22 febbraio 2001, rinviandole all'Aula, per una votazione impossibile, in data 7 marzo. Al di là delle singole responsabilità, si è compiuta una congiura e gli italiani all'estero sono stati defraudati del loro sacrosanto diritto.

Si è trattato di un vero scandalo internazionale. Dopo aver dedicato tutta la vita e aver raggiunto, grazie alla politica dell'intesa, il successo con la revisione della Costituzione, dopo tante promesse, è arrivata questa ignobile pugnalata che mi ha profondamente colpito. Sono rimasto molto amareggiato e addolorato, senza parole. Ho detto a me stesso: « il sogno è finito ».

Il Capo dello Stato nel prestigioso viaggio in America Latina ha dichiarato ai nostri connazionali solennemente: « Questa è l'ultima volta che non votate ». Ho ringraziato il Capo dello Stato e ho pensato molto ai nostri connazionali, a questa meravigliosa famiglia nella quale ho imparato a vivere e dico a tutti loro di non rassegnarsi. Ho reagito duramente. Il bene assolutamente deve vincere sul male. Le proteste sono giunte da tutto il mondo contro tale infamia. Ho avuto l'assicurazione che nei primi mesi di questa legislatura verrà finalmente approvata la presente proposta di legge che

è la sostanziale riproduzione del testo unificato messo a punto al Senato, relatrice D'Alessandro Prisco, che ringrazio, dell'atto Senato n. 4768, della XIII legislatura, a firma Pasquali e altri, e della proposta di legge A.C. n. 104, presentata alla Camera dei deputati il 9 maggio 1996 a firma Tremaglia e altri, con una aggiunta significativa che riguarda la previsione della formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno.

Ora non rimane che superare gli ostacoli di carattere tecnico-legislativo, considerato che il principio del voto all'estero non può essere più messo in discussione.

A tale fine si rileva che i nostri elettori all'estero, al contrario di quanto previsto in proposte di legge presentate nella scorsa legislatura, non dovranno più votare per circoscrizioni che si trovano in Italia e per i loro comuni di origine (nel qual caso eserciterebbero sì l'elettorato attivo, ma per eleggere candidati che non conoscono e che sono scelti dai partiti politici in Italia), ma, ai sensi di quanto previsto dalla legge di modifica all'articolo 48 della Costituzione (legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1), i nostri connazionali voteranno invece nella circoscrizione Estero, così che i rappresentanti in tale modo eletti in Parlamento saranno rappresentanti specifici della numerosissima comunità italiana all'estero.

Si rileva inoltre che è indispensabile giungere al voto per corrispondenza, dopo aver compreso che non può essere possibile, anche per motivi di ordine pubblico internazionale e per insufficienza di strutture, l'esercizio del voto presso le nostre sedi diplomatiche.

Il voto per corrispondenza fa salvi i principi della personalità, della segretezza e della libertà.

Gli uffici diplomatici e consolari, infatti, vengono coinvolti nel procedimento elettorale solamente in relazione alle preziose funzioni di assistenza ed informa-

zione che anche attualmente svolgono al servizio dei cittadini italiani all'estero.

Con la presente proposta di legge nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a: Europa (compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia); America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Australia, Oceania e Antartide. In ciascuna delle ripartizioni è eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

All'articolo 9 si prevede che siano dati voti di preferenza; anche questa è un'esi-

genza sentita per equilibrare i risultati elettorali, tenuto conto della diversa presenza numerica nelle varie aree geografiche.

Cari colleghi deputati, per un atto di giustizia, di democrazia e per far cessare ogni discriminazione nei confronti di milioni di nostri concittadini residenti all'estero, per dare attuazione alle norme costituzionali di revisione degli articoli 48, 56 e 57 che hanno istituito la circoscrizione Estero e determinato nel numero di 12 deputati e di 6 senatori i membri del Parlamento da eleggere direttamente dai nostri connazionali, vi chiediamo di approvare la presente proposta di legge. Lo chiediamo ai deputati rappresentanti di tutte le forze politiche con una intesa che già si è verificata con grande sensibilità quando abbiamo votato la revisione costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

4. Gli elettori di cui al comma 1 residenti in Paesi con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, ove non abbiano ricevuto il plico elettorale per il voto per corrispondenza, votano in Italia nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.

ART. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare gli elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua dei Paesi di residenza.

ART. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione « uffici consolari » si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. L'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, è comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale il Ministero degli affari esteri, attraverso le sue sedi periferiche, lo ha informato della possibilità di opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

3. La cartolina di cui al comma 1 è inviata dal Ministero degli affari esteri almeno tre mesi prima della scadenza delle Camere e viene rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

4. Gli elettori che non abbiano ricevuto o non abbiano risposto alla cartolina postale di cui al comma 1 possono far pervenire all'ufficio consolare competente, entro il sessantesimo giorno precedente la data fissata per le votazioni, la richiesta di votare in Italia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni di cui al presente articolo devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

ART. 5.

1. Il Governo, mediante unificazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero, comprendente apposite liste elettorali permanenti.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Almeno trenta giorni prima della data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le misure neces-

sarie all'osservanza della disposizione di cui al presente comma.

ART. 6.

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Australia, Oceania e Antartide.

2. In ciascun delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

ART. 8.

1. Ai fini della presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) i candidati devono essere elettori residenti nella relativa ripartizione;

b) la presentazione delle liste deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

c) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Quando in una lista vi sono candidate e candidati, essi formano la lista in ordine alternato.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

ART. 9.

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere due voti di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

ART. 10.

1. Non oltre trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui al-

l'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella propria ripartizione.

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori di cui al presente articolo che, a venti giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla corte di appello di Roma i plichi con le buste pervenute unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

ART. 11.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che non hanno esercitato

l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

ART. 12.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

ART. 13.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera *a)*. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

ART. 14.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

ART. 15.

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite intese con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano e alle intese di cui al comma 1.

ART. 16.

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e

successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei *referendum*, vota o tenta di votare sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.

ART. 17.

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane negoziano e, ove possibile, concludono, mediante lo scambio di note verbali, intese con i Governi dei Paesi ove risiedono elettori italiani per garantire:

a) che la campagna elettorale sia svolta nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei partiti politici e dei candidati, di libertà di riunione e di propaganda politica;

b) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di libertà e di segretezza;

c) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge, compresa la propaganda elettorale.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non sia possibile concludere le intese di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

ART. 18.

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti nei Paesi in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso del 25 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

ART. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto ».

ART. 20.

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

ART. 21.

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei *referendum* popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: « di un comune della Repubblica », sono inserite le seguenti: « e nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero »;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero »;

c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione viene fatta dal console d'Italia competente »;

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: « elettorali dei comuni medesimi », sono aggiunte le seguenti: « ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero »;

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, per i cittadini italiani residenti all'estero, dalle disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ».

ART. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26

s



14PDL0002130